



# FONDO PER LO SVILUPPO

D.L. 20 maggio 1993 n. 14 convertito in legge 19 luglio 1993 n. 236 “Interventi Urgenti a Sostegno dell'Occupazione”

Articolo 1 ter “Interventi per la creazione di nuove iniziative produttive”



# **INTEGRAZIONI AL BANDO**

*(pubblicato in data 09/10/2009)*

## **PROGETTO "CENTRO SERVIZI INTEGRATO DI CANDELA"**

### **SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI**

*(Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 24/01/2008)*



**Disposizione  
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO  
ERRATA CORRIGE  
del 13 aprile 2010**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Casoria Alberto

**VISTO** il Decreto ministeriale del 21/09/2006 Registrato alla Corte dei Conti il 20/10/2006, registro n.5, foglio n.81 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 03/11/2006;

**VISTA** la domanda presentata da codesto Ente a valere sul Fondo Per Lo Sviluppo: art. 1 ter Legge n. 236/93;

**VISTO** il Decreto de Ministero Del Lavoro e Della Previdenza Sociale del 24 Gennaio 2008 G. U. n. 37 del 13 Febbraio 2008;

**VISTA** la convenzione sottoscritta tra il GAL MERIDAUNIA e il MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione;

**VISTO** il Bando per il Sostegno agli Investimenti delle PMI pubblicato in data 09 ottobre 2009 a valere FONDO PER LO SVILUPPO D.L. 20 maggio 1993 n. 14 convertito in legge 19 luglio 1993 n. 236 "Interventi Urgenti a Sostegno dell'Occupazione" - Articolo 1 ter "Interventi per la creazione di nuove iniziative produttive";

**VISTA** la disposizione del Responsabile Unico del Procedimento del 15 marzo 2010 inerente l'apporto di integrazioni all'art. 2, all'art. 3 e all'art. 10 del bando suddetto

**DETERMINA CHE**

**Il testo dell'art. 2 – Soggetti beneficiari- viene sostituito con il seguente nuovo testo:**

Possono accedere alle agevolazioni di cui al Bando pubblicato in data 09/10/2009 oltre ai soggetti già indicati:

- le Microimprese e le Piccole imprese, comprese le ditte individuali (ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361/CE del 6.5.2003, pubblicata sulla GUCE L 124 del 20.5.2003 e del DM del 18/04/2005) produttrici di beni e/o servizi, anche artigianali, già costituite e operanti, senza alcun vincolo e limitazioni sulla composizione della compagine sociale;
- le Microimprese e le Piccole imprese- comprese le ditte individuali- (ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361/CE del 6.5.2003, pubblicata sulla GUCE L 124 del 20.5.2003 e del DM del 18/04/2005) produttrici di beni e/o servizi, anche artigianali, di nuova costituzione senza alcun vincolo e limitazioni sulla composizione della compagine sociale;
- i Centri di Ricerca.

**Il testo dell'art. 10 - criteri di valutazione e selezione- relativamente agli effetti occupazionali, viene sostituito con il seguente nuovo testo:**

Fermo restando gli altri indicatori di cui all'art.10 del Bando, l'indicatore riferito agli effetti occupazionali prodotti dal programma, da utilizzare per le proposte presentate dai soggetti indicati all'integrazione all'art. 2 del presente documento è il seguente:

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>A) EFFETTI OCCUPAZIONALI</b> |
|---------------------------------|

**D1) "Rapporto occupati diretti attivati dall'iniziativa e investimento complessivo"**

Tale indicatore è da intendersi in relazione alle spese ammissibili per immobilizzazioni materiali ed immateriali di cui all'art. 5 con gli stessi criteri utilizzati per il calcolo delle agevolazioni di cui all'art. 6. Il valore di quest'ultimo è pertanto lo stesso di quello impiegato per il calcolo dell'indicatore A1).

**Il numero di occupati attivati dal programma è rilevato, come differenza, positiva o uguale a zero, tra il dato riferito all'esercizio "a regime" e quello riferito alla media dei dodici mesi precedenti quello di presentazione del Modulo di domanda (per l'individuazione dell'esercizio "a regime" si veda l'art. 13) del bando. Il dato "a regime" da considerare è quello che rileva, rispetto alla detta situazione precedente, la sola variazione occupazionale strettamente riconducibile al programma.**

Ai fini di cui sopra:



- il numero dei dipendenti è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;

- il numero dei dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore;
- nei casi in cui vi sia una diminuzione del numero di occupati, ai fini del calcolo dell'indicatore, la relativa variazione è assunta pari a zero, indipendentemente dall'effettiva variazione connessa al programma risultante dal prospetto di cui alla Scheda Tecnica.

L'impresa dovrà dimostrare, attraverso l'impianto documentale, a regime ed in fase di monitoraggio e collaudo, la capacità di attivazione del presente indicatore.

**Il punteggio riferito agli "Effetti Occupazionali" sarà attribuito solamente per i nuovi occupati attivati dal programma di investimento rientranti nelle seguenti categorie:**

- **Soggetti in Cassa Integrazione;**
- **Soggetti in Mobilità;**
- **Giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni di età al momento della presentazione della domanda;**
- **Donne.**

Ai fini della formazione della graduatoria per la concessione delle agevolazioni, ad ogni domanda dai soggetti indicati all'integrazione all'art. 2 del presente documento, verrà attribuito un punteggio **(massimo 100 punti)**, ottenuto sommando i valori assegnati a ciascuno degli indicatori.

Il punteggio assegnato agli indicatori A1, B1, C1, E1 è quello riportato nel bando già pubblicato e non subisce alcuna variazione, mentre l'indicatore D1 verrà assegnato con la stessa modalità di calcolo riportata nel su citato articolo, ed avrà il seguente punteggio massimo:

**D1      30**

#### **SI PRECISA INOLTRE CHE:**

- il Gal Meridaunia provvederà a partire dalla data di pubblicazione delle presenti integrazioni al Bando, alla formulazione di due graduatorie:
  - ✓ Una graduatoria per le aziende neo costituite;
  - ✓ Una graduatoria per le domande pervenute da parte di imprese già costituite ed operanti.
- Le integrazioni su riportate non comportano nessun discapito per le domande già pervenute;
- Le aziende che già hanno presentato domanda possono richiedere moduli aggiuntivi secondo quanto riportato all'art.3 del presente documento.

Si procederà all'attribuzione dei contributi partendo dallo scorrimento della graduatoria inerente le aziende neo costituite e successivamente, nel caso in cui ci siano ancora risorse disponibili, si procederà allo scorrimento della graduatoria delle aziende già esistenti.

I termini, le modalità di invio delle domande nonché i tempi e le modalità di approvazione delle graduatorie e quant'altro non previsto dal presente documento, restano invariati rispetto al bando già pubblicato.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Puglia entro i termini di 60 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa del presente atto.

F.to Il Presidente del Gal Meridaunia  
(Responsabile unico del procedimento)  
*Alberto Casoria*